

DL 16/2014 in materia finanziaria e di enti locali: avvio esame alla Camera dei Deputati

18 Marzo 2014

E' stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 16/2014 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" ([DDL 2162/C](#) - Relatori On. Fabio Melilli del Gruppo PD e On. Maurizio Bernardo del Gruppo NCD).

Il provvedimento riprende, in parte, i contenuti dei precedenti decreti non convertiti in legge (DL 126/2013 - c.d. "*salva Roma*" e DL 151/2013 - c.d. "*salva Roma bis*"), e in parte, quelli del DDL 1322/S, all'esame in sede deliberante della Commissione Bilancio del Senato, nel quale sono confluite le norme approvate, dalla Commissione Bilancio durante l'esame del predetto DL 151/2013, e poi dichiarate improponibili dall'Aula (si vedano notizie [del 14 gennaio](#) e [del 27 febbraio 2014](#)).

Tra le principali misure previste si segnalano:

- Regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base del DL 126/2013 e del DL 151/2013 non convertiti

Il Disegno di legge di conversione del decreto prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 126/2013 (Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali) e del decreto-legge 151/2013 (Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità degli enti locali) non convertiti.

- Disposizioni in materia di TASI e TARI

- Viene modificato il comma 677 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2014, prevedendo, relativamente al 2014, che **i Comuni** possono deliberare un **incremento dell'aliquota massima TASI** per un ammontare complessivamente **non superiore allo 0,8 per mille**, a condizione che siano finanziate detrazioni di imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate (*art. 1 comma 1 lett. a*).

- Viene modificato il comma 688 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2014 relativamente alle **modalità di versamento della TASI**. In particolare, viene previsto che tale imposta debba essere versata unicamente **mediante F24 o bollettino di conto corrente postale**. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tasi e della Tari prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale. È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (*art. 1 comma 1 lett. b*).

- Viene incrementato di **125 milioni di euro il contributo statale**, di cui al comma 731 della legge di Stabilità 2014, **in favore dei Comuni**, da attribuirsi mediante decreto interministeriale secondo una metodologia da adottare sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali (*art. 1 comma 1 lett. d*).

- Viene esteso alla TASI il **regime di esenzione previsto per l'IMU** e relativo: agli immobili posseduti dallo Stato; agli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a fini istituzionali; nonché le esenzioni previste dall'art. 7 comma 1 lett. b), c), d), e) f) ed i) del D.L.gs 504/1992 (vale a dire: fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1

a E/9; fabbricati con destinazione ad usi culturali; fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; fabbricati di proprietà della Santa Sede; fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali; immobili utilizzati dai soggetti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive (*art. 1 comma 3*).

- Viene modificato il comma 669 della legge di Stabilità 2014 **modificando il presupposto impositivo della TASI** precisando **la non applicazione del tributo ai terreni agricoli** (*art. 2 comma 1 lett. f*).

- Viene abrogato il comma 670 della legge di Stabilità 2014 che escludeva dalla Tasi **le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative**, e le **aree comuni condominiali** di cui all'articolo 1117 del codice civile che **non siano detenute o occupate in via esclusiva** (*art. 2 comma 1 lett. g*).

- Viene abrogato il comma 679 della legge di Stabilità 2014 che consentiva ai Comuni di prevedere **riduzioni ed esenzioni** per le superfici eccedenti il normale rapporto tra **produzione di rifiuti e superficie stessa** (*art. 2 comma 1 lett. h*).

Proroga dismissione società pubbliche

Viene prorogato di ulteriori 12 mesi, rispetto ai quattro mesi previsti dall'art. 1 comma 569 della legge di Stabilità 2014, il termine di 36 mesi - di cui all'art. 3 comma 29 della legge finanziaria 2008 - entro cui le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate (*art. 2 comma 1 lett. b*).

Proroga riscossione cartelle esattoriali

Viene **prorogato**, dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo 2014, **il termine**, previsto dal comma 620, dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, **per l'estinzione** - in un'unica soluzione e senza interessi di mora - **dei debiti relativi ai carichi inclusi in ruoli** emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni affidati in riscossione ad Equitalia fino al 31 ottobre 2013 (*art. 2 comma 1 lett. c*).

Mutui enti locali

Viene previsto, per favorire gli investimenti per gli anni 2014 e 2015, che gli enti locali possano assumere nuovi mutui e ricorrere ad operazioni di indebitamento **oltre il limite attualmente previsto**, dall'art. 204 del D.Lgs 267/2000, e comunque, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti e rimborsati nell'esercizio precedente (*art. 5*).

Verifica gettito IMU

Viene previsto che entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze effettui una verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, sulla base di una metodologia da adottare sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Tale verifica dovrà assicurare una più precisa ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del Fondo medesimo (*art. 7 comma 1*).

Edilizia scolastica

Viene disposto il differimento, dal 28 febbraio 2014 al 30 aprile 2014, del termine - previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 69/2013 - **per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici di edilizia scolastica**, decorso il quale il mancato affidamento comporta la revoca dei finanziamenti statali destinati a tali finalità. (*art. 19 comma 2*).

Sisma dell'Aquila

Viene esclusa l'applicazione al comune dell'Aquila - per l'esercizio finanziario 2013 - delle vigenti

sanzioni previste per il caso di non rispetto del patto di stabilità interno, di cui al comma 26 dell'art. 31 della legge 183/2011.

Viene, altresì, esclusa l'applicazione – per l'anno 2014 – nel comune dell'Aquila e, negli altri comuni del «cratere» (di cui a decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009) e nella provincia dell'Aquila, le riduzioni al fondo sperimentale di riequilibrio e al fondo perequativo, disposte in via generale per comuni e province dall'articolo 16, commi 6 e 7, del DL 95/2012. (art. 20)

Roma capitale

Viene prevista la **trasmissione**, da parte del di Roma Capitale – al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e alle Camere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento – di un **rapporto** che evidenzii **le cause della formazione del disavanzo di bilancio** di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la natura della **massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale**.

Viene, altresì prevista, la contestuale **trasmissione di un piano triennale per la riduzione del disavanzo** e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del Comune prevedendo a tali fini l'adozione di **specifiche azioni amministrative volte**, tra l'altro, a:

- adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;
- procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario dell'ente, alla **dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico**, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.

Vengono, altresì, disciplinati i rapporti finanziari tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale (art. 16 commi 1 e 2).

Altre disposizioni riguardano in particolare:

- misure per gli enti locali in difficoltà finanziaria con la sospensione delle procedure esecutive nei confronti dei Comuni in predissesto;
- anticipazione ai Comuni, nel limite del 20%, delle risorse del Fondo di solidarietà comunale spettanti nel 2014;
- criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff);
- modalità di riparto alle Province del fondo sperimentale di riequilibrio per il 2013;
- ammontare delle riduzioni del contributo ordinario spettante agli enti locali per il 2014;
- modifiche al D.Lgs 149/2011 sulla relazione di fine mandato dei Sindaci e Presidenti di Provincia;
- misure sul trasporto ferroviario nelle Regioni a statuto speciali.

Il decreto legge scade il 5 maggio 2014.

Si veda la news [dell'Area Fiscalità del 10 marzo 2014](#) e la news [dell'Area Opere pubbliche del 7 marzo 2014](#).